

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 23 aprile 2015;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Busetto Palizzolo con nota di prot. n. 2365 del 24 marzo 2015;

vista l'ordinanza n. 51/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore dott. Sergio Vaccarino.

#### FATTO

Con nota prot. 2365, datata 24 marzo 2015, pervenuta alla segreteria della Sezione di Controllo in data 25 marzo 2015 (prot.n. 2248), il Sindaco del Comune di Busetto Palizzolo (TP) inoltrava richiesta di parere in ordine alla possibilità di prorogare un incarico di Responsabile di Settore a un funzionario in quiescenza individuato a seguito di selezione, avvalendosi della facoltà di proroga consentita nell'avviso pubblico informativo approvato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. Ciò anche alla luce dei divieti imposti dall'art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012, come modificato dall'art.6 del D.L. n. 90/2014 e dalla circolare n.6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Più in particolare il Sindaco premette che:

con avviso pubblico informativo, approvato nei modi e forme di legge, l'ente locale ha previsto la copertura di un posto vacante e disponibile di responsabile di settore, Cat. D1, mediante contratto a tempo pieno e determinato (12 mesi), ai sensi dell'art.110. comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge n. 114 del 11 agosto 2014, prevedendo la proroga non oltre la scadenza del mandato del Sindaco, subordinatamente al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A seguito di manifestazioni di interesse alla nomina pervenute, è stato individuato un funzionario comunale in quiescenza al quale è stato conferito l'incarico in parola per 12 mesi.

Rende, altresì, noto il Sindaco che la facoltà di proroga, che avverrebbe nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, era stata prevista nell'avviso pubblico.

#### DIRITTO

Preliminarmente si deve verificare se ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 131 del 2003 ed in base agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la predetta richiesta di parere sia ammissibile sotto i profili "soggettivo" ed "oggettivo".

Circa il primo aspetto la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dall'organo di vertice dell'Ente.

Con particolare riferimento all'ammissibilità oggettiva, il Collegio evidenzia che le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5/2006, hanno affermato che la nozione di "contabilità pubblica", strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica trova riferimento nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già

formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Pertanto, il quesito proposto dal Sindaco di Busetto Palizzolo rientra nel perimetro della contabilità pubblica, ma, per quanto affermato sulla natura della funzione consultiva assegnata a questa Corte, l'analisi verrà limitata all'aspetto normativo della questione senza entrare nel merito della prestazione dedotta in contratto né del profilo soggettivo della parte contrattuale.

Passando al merito della richiesta, l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, recante norme sulla revisione della spesa pubblica, così come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, afferma il divieto per le pubbliche amministrazioni *"di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione"*.

Da quanto sopra, si evince che l'articolo 6 del D.L. 90/2014 intervenendo sulla disposizione contenuta nell'art. 5, co. 9 del D.L. 95/2012, ha ampliato, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica, in modo rilevante, sia l'ambito soggettivo che l'ambito oggettivo del divieto, posto alle pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza.

In base alla nuova formulazione, inoltre, le pubbliche amministrazioni non possono conferire i predetti incarichi, né incarichi dirigenziali o direttivi al personale già in pensione, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

In ogni caso, la durata degli stessi non deve essere superiore a un anno e non è prorogabile né rinnovabile,

Sull'interpretazione e sull'applicazione della norma citata è pure intervenuta la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e l'amministrazione.

L'obiettivo sotteso alle nuove disposizioni è quello di evitare che il conferimento di alcuni incarichi sia utilizzato dalle p.a. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza e per attribuire ai medesimi soggetti responsabilità rilevanti nelle amministrazioni, aggirando così l'istituto della quiescenza.

Di contro, la nuova norma è finalizzata a favorire il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale nelle p.a.

Così delineata la normativa applicabile, ritiene il Collegio di doversi soffermare sulla efficacia temporale della nuova e più restrittiva disciplina.

Dal parere si evidenzia la volontà dell'Ente locale di procedere alla proroga del contratto il cui avviso pubblico è stato approvato prima dell'entrata in vigore della nuova e più restrittiva disciplina, senza che venga resa nota la data in cui il contratto è stato effettivamente formalizzato.

Premesso che, con il termine "proroga" si suole indicare il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il rinvio della scadenza (prolungamento) che deve intervenire durante il periodo di validità dello stesso, altrimenti si verserebbe in un ipotesi di rinnovo, nel caso di specie, alla luce della circostanza che il D.L. 90 del 2014 è entrato in vigore il 25 giugno 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, solo i contratti stipulati successivamente alla predetta data incorrono nei divieti di cui alla nuova normativa.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2015.

Il Relatore

Sergio Vaccarino

Il Presidente

Stefano Siragusa

Depositato in segreteria il 27 maggio 2015  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(*Fabio Guiducci*)